



48531-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Sergio Beltrani	- Presidente -	sent. n. <u>2216</u>
Maria Daniela Borsellino		UP - 20/10/2022
Pierluigi Cianfrocca	- Relatore -	Reg. Gen. n. 31316/2021
Sandra Recchione		
Marco Maria Monaco		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di

, (omissis) (omissis) nato in l \_ (omissis)

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26.4.2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per nuovo giudizio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 22.5.2019, il Tribunale meneghino aveva riconosciuto / (omissis) (omissis) responsabile del delitto di rapina continuata ed aggravata (in concorso con quattro minorenni) in danno di tali T (omissis) e (omissis) i impossessandosi, minacciando l'uso di un coltello, di un telefono cellulare e di 30 Euro che sarebbero

stati sottratti ai predetti e, di conseguenza, esclusa la aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., pure contestata, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia; con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore (omissis) deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma: rileva che la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato sull'aggravante su cui era stato articolato uno specifico motivo di appello; segnala che il tema dell'aggravante ha ripercussioni non solo sulla pena ma anche sulla sua esecuzione (cfr., art. 4-bis della legge 354 del 1975) benché, ma solo allo stato, essa sia stata sospesa per il riconoscimento del relativo beneficio, pur sempre revocabile; segnala ulteriori profili in ordine alla carenza della ricostruzione della vicenda da parte degli investigatori e, poi, del Tribunale su cui, tuttavia, la Corte ha ritenuto di poter sorvolare in considerazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata: premesso, infatti, l'interesse del ricorrente ad un accertamento sul punto, rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sulla censura articolata con il gravame non potendo il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche escludere la rilevanza della questione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che ha ad oggetto la sola questione della aggravante dell'uso dell'arma, è fondato.

1. Ahmed Abdelnabi era stato chiamato a rispondere, e riconosciuto responsabile nei due gradi di merito, del delitto di rapina aggravata (anche) dall'uso dell'arma "... perché, in concorso con ... con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più persone riunite, con minaccia consistita nel puntare all'indirizzo di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), un coltello, si impossessava di un telefono Samsung e di 30 Euro sottraendoli al predetto (omissis) che li deteneva e di un telefono Huawei e di 5 Euro sottraendoli al predetto".

2. Il Tribunale, valorizzando le dichiarazioni delle parti offese, ha ritenuto la sussistenza delle contestate aggravanti che, nel giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno, aveva tuttavia ritenuto subvalenti rispetto alle pur ritenute circostanze attenuanti generiche.

3. Con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato la riduzione della pena al minimo edittale con la massima estensione delle attenuanti generiche: nel corpo del motivo, tuttavia, aveva evidenziato come il coltello non fosse stato rinvenuto così, sia pure in maniera estremamente sintetica, devolvendo alla Corte territoriale la questione della sussistenza della aggravante di cui, infatti, la sentenza impugnata ha dato puntualmente atto (cfr., pag. 2 dove, nel riepilogare i motivi di appello, al punto 2, ha menzionato "l'esclusione della aggravante dell'utilizzo di un'arma").

Se non ch , la Corte, con motivazione evidentemente incongrua in quanto sostanzialmente elusiva della questione sottoposta al suo vaglio, ha rigettato il motivo di gravame sul rilievo che l'aggravante era stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti generiche.

Il collegio   consapevole dell'esistenza di opinioni difformi circa l'interesse ad articolare un motivo di gravame sull'esistenza di una aggravante che sia stata considerata subvalente all'esito del giudizio di comparazione e, perci , non abbia avuto effetti concreti sulla determinazione della pena.

Secondo alcuni, infatti, l'impugnazione dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803 - Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, Cicala, Rv. 266056 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio Rv. 267442 - 01; Sez. 1 - , n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01; cfr., anche, Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 - 01, in cui la Corte ha avuto cura di chiarire che l'inammissibilit  della impugnazione per carenza di interesse consegue al fatto che la aggravante sia gi  stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, ma anche che i fatti posti a suo fondamento non siano stati in alcun modo valutati dal giudice in un'ottica di maggiore gravit  dell'addebito e, pertanto, al caso in cui sia esclusa i qualsiasi possibilit  di effetti pregiudizievoli per l'imputato).

Altri, invece, ritengono che in ogni caso l'interesse ad impugnare sussiste poich  l'erroneo riconoscimento della sua sussistenza, qualificando il fatto in termini di maggiore gravit , incide anche sulla determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 6521 del 30/10/2018, Alioto, Rv. 275618 - 02; pi  recentemente, Sez. 5 - , n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi Nouredine,

Rv. 283259 – 01; cfr., Sez. 1, n. 35429 del 24/06/2014, Mileti, Rv. 261453 – 01, in cui la Corte ha affermato che sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli; nello stesso senso, Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno ed altri, Rv. 255991 – 01; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575 – 01).

Non è questa l'occasione per approfondire il tema poiché nel caso di specie la difesa ha puntualmente individuato un profilo di interesse concreto dell'imputato ad una pronuncia sulla richiesta di esclusione della aggravante dell'uso dell'arma il cui riconoscimento, infatti, comporta conseguenze dirette nella fase dell'eventuale esecuzione della pena (art. 4bis della legge 354 del 1975 quanto ai reati "ostativi") (cfr., Sez. 2 - , n. 26011 del 11/04/2019, PG C/ Cuocci Girolamo, Rv. 276117 – 01, in cui la Corte ha giudicato ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il *quantum* dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza avendo all'esito annullato con rinvio la sentenza impugnata, che era incorsa in tale omissione, a fronte dell'interesse della parte ricorrente a conoscere la misura del trattamento sanzionatorio estranea alla disciplina di maggior rigore prevista, in ambito penitenziario, per i reati più gravi per i quali era stato giudicato).

La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Milano per nuovo esame (che andrà operato conformandosi al principio di diritto dianzi enunciato) e declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità del ricorrente.

**P.Q.M.**

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 20.10.2022

Il Consigliere estensore

Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 21 DIC. 2022



CANCELLIERE  
Claudia Pignelli

